



COMUNE DI GIBA

Provincia del Sud Sardegna

**NUOVO REGOLAMENTO GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 31/01/2022

INDICE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento
- Articolo 2: Definizione delle entrate tributarie comunali
- Articolo 3: Definizione delle entrate patrimoniali comunali

Titolo II: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Articolo 4: Forma di gestione delle entrate
- Articolo 5: Funzionario responsabile
- Articolo 6: Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Articolo 7: Dichiarazioni e denunce
- Articolo 8: Attività di controllo
- Articolo 9: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 10: Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Articolo 11: Diritto di interpello
- Articolo 12: Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Articolo 13: Contenzioso tributario
- Articolo 14: Autotutela
- Articolo 15: Accertamento con adesione

Titolo III: RISCOSSIONE, RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI, RIMBORSI E LIMITI DI ESENZIONE

- Articolo 16: Riscossione
- Articolo 17: Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Articolo 18: Rateizzazione dei crediti
- Articolo 19: Rimborsi
- Articolo 20: Limiti di esenzione e Importi minimi

Titolo IV: SANZIONI, INTERESSI E COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

- Articolo 21: Sanzioni
- Articolo 22: Interessi
- Articolo 23: Compensazione tra crediti e debiti

Titolo V: NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 24: Norme finali
- Articolo 25: Efficacia

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie del Comune di Giba, intendendosi sia le entrate tributarie sia quelle patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 2: Definizione delle entrate tributarie comunali

Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato, in attuazione della riserva prevista dall'articolo 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 3: Definizione delle entrate patrimoniali comunali

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi di tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 4: Forma di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle diverse forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo e dell'entrata patrimoniale. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo, può affidare, anche disgiuntamente, il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, nelle forme associative previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 142/90 oppure mediante convenzione con aziende specializzate, di cui all'articolo 22, comma 3 lett. c) della legge 142/90, con società previste dalla successiva lettera "e", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nonché ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 446/1997.

2. In caso di affidamento della gestione a terzi, questo non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 5: Funzionario responsabile

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo e per ogni entrata patrimoniale di competenza del Comune, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge.

2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale.

3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
- d) dispone i rimborsi;
- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso;
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- m) comunica annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.

Articolo 6: Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo o entrata patrimoniale.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e delle tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso.

3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e delle tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e le tariffe precedentemente in vigore.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità

personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione/riduzione/esenzione, così come dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge, quale condizione inderogabile.

Articolo 7: Dichiarazioni e denunce

Il soggetto passivo del tributo o dell'entrata patrimoniale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione al tributo/entrata patrimoniale medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento inerente la singola entrata.

Articolo 8: Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo/entrata provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.
2. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, nel quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa degli uffici, in relazione alle potenzialità della struttura organizzativa.

Articolo 9: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio competente, nell'esercizio dell'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
2. I soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio competente per tributo o entrata patrimoniale.

Articolo 10: Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici competenti assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Gli uffici competenti mettono a disposizione, in tempo utile, i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria e patrimoniale.
4. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 11: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta redatta in carta libera ed esente da bollo, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata della documentazione utile alla soluzione dello stesso, ad esclusione della documentazione già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune entro 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente.

Articolo 12: Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di liquidazione è svolta in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Articolo 13: Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3, articolo 11 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, ovvero al Responsabile di servizio competente per entrata tributaria o patrimoniale.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Articolo 14: Autotutela

1. Il Responsabile del servizio, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, la revoca del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Responsabile del servizio competente, dimostrata la sussistenza del Comune ad attivarsi mediante autotutela, può revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 15: Accertamento con adesione

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto, nell'ordinamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

TITOLO III – RISCOSSIONE, RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI, RIMBORSI E LIMITI DI ESENZIONE

Articolo 16: Riscossione

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.
4. A seguito della riforma della riscossione degli enti locali ad opera della Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), al comma 792 e seguenti, a decorrere dal 01/01/2020, l'accertamento acquisisce efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive necessarie al recupero degli importi dovuti dal contribuente all'Ente. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
5. La riscossione coattiva avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019.

Articolo 17: Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 18: Rateizzazione dei crediti

1. L'Ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 797 della legge n. 160/2019, su richiesta motivata dell'interessato, in comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà di ordine economico – finanziaria, può concedere la rateizzazione del pagamento dei tributi o entrate patrimoniali dovute, come di seguito indicato:

❖ debiti fino a € 100,00	fino a 3 rate mensili;
❖ debiti da € 100,01 a € 500,00	da 4 a 7 rate mensili;
❖ debiti da € 500,01 a € 1.000,00	da 8 a 14 rate mensili;
❖ debiti da € 1.000,01 a € 2.000,00	da 15 a 19 rate mensili;
❖ debiti da € 2.000,01 a € 3.000,00	da 20 a 24 rate mensili;
❖ debiti da € 3.000,01 a € 5.000,00	da 25 a 29 rate mensili;
❖ debiti da € 5.000,01 a € 6.000,00	30 rate mensili
❖ debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00	36 rate mensili;
❖ debiti oltre € 20.000,01	72 rate mensili;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 19: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. Il Responsabile del servizio, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

Articolo 20: Limiti di esenzione e importi minimi

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi e delle entrate patrimoniali comunali di modesta entità, si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva, o rimborso da parte del comune.

2. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore a € 12,00.

3. Gli importi di cui al comma 1 si riferiscono alla singola obbligazione tributaria come determinata dalle specifiche discipline. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

4. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 30,00.

5. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti ogni singolo tributo, il limite di cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta e per ciascun tributo è ridotto a € 20,00.

6. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1 e 2, si fa luogo all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, per l'intero ammontare.

7. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- ✓ consistenza della massa attiva;
- ✓ tempi per ottenere il pagamento;
- ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.

8. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:

- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
- b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

9. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

10. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo o entrata patrimoniale, è inferiore ai seguenti limiti:

- a) € 30,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
- b) € 20,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta.

TITOLO IV – SANZIONI, INTERESSI E COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Articolo 21: Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al Responsabile di servizio competente per singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 22: Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi e delle entrate patrimoniali

La misura annua degli interessi per i rapporti tributari per i quali sussiste potere di accertamento e/o obbligo di rimborso, nonché sulle dilazioni di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale.

Articolo 23: Compensazione tra crediti e debiti

Qualunque credito da utilizzare in compensazione di cui all'articolo 1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere certificato dal Responsabile di servizio competente per tributo o entrata patrimoniale su istanza scritta del contribuente.

Il Responsabile di servizio competente, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne comunicazione al contribuente.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24: Norme transitorie

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali è sostituito integralmente il Regolamento Generale delle Entrate comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 06/02/1999, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/1999 e n. 23 del 02/07/1999.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 25 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022.